

Proposta: Settore 2° Finanze,
Tributi, Servizi informatici,
Controllo società partecipate
n. 29 del 3/10/2022



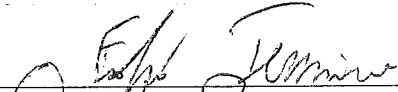
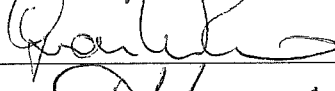
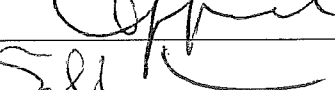
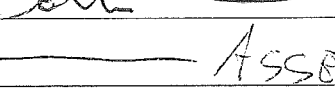
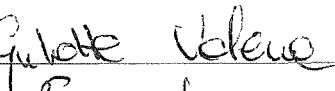
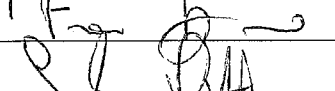
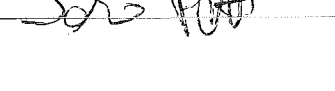
COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 181 del 18-10-2022

Oggetto:	AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO
-----------------	---

L'anno duemilaventidue il giorno DICIOTTO..... del mese di OCTOBRE, alle ore 12.00 e seguenti, in Sciacca, nel Palazzo Municipale, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti persone:

Termine Fabio		Sindaco
Fisco Giovanni Luca		Vice Sindaco
Sinagra Agnese		Assessore
Mannino Salvatore		Assessore
Sabella Francesco	<u>Assente</u>	Assessore
Gulotta Valeria		Assessore
Dimino Francesco		Assessore
Patti Salvino		Assessore

Assume la Presidenza il Sindaco Dott. Fabio Termine, il quale constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla trattazione della proposta in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa Alessandra Melania La Spina.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 3/10/2022 avente come oggetto:
"AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO"

Premesso che:

- in data 21 novembre 2007 è stata approvato il Decreto Legislativo n. 231/2007, che reca "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- in data 6 novembre 2012 è stata approvata la Legge n. 190/2012, che reca "Disposizioni per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- in data 7 ottobre 2015 è stato pubblicato in Gazzetta il Decreto Ministeriale Interno 25 settembre 2015 concernente la "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";
- gli atti legislativi succitati conseguono al necessario adeguamento comunitario della Legislazione italiana in materia di antiriciclaggio ed alla lotta contro il terrorismo;
- il nuovo Sistema normativo così delineato, ha imposto agli Enti Locali, di procedere all'attivazione di un meccanismo giuridico finalizzato ad assicurare in modo puntuale la legalità ai diversi livelli, maggiormente per quegli aspetti di competenza amministrativa che comportano l'esposizione a situazioni di sensibilità e rischio riciclaggio, sia sotto il profilo di governo, sia, prevalentemente, sotto il profilo gestionale;

Considerato che:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 29/12/2016 il Comune di Sciacca ha approvato il piano triennale 2016/2018 di prevenzione e contrasto del riciclaggio;
- con determinazione sindacale n. 1 del 16/01/2017 il Sindaco ha nominato gestore delle segnalazioni antiriciclaggio il Responsabile del Settore 2° Dott. Filippo Carlino;

Considerato, altresì che rispetto al regolamento comunale emanato, sono intervenuti aggiornamenti normativi e disposizioni informative tra cui:

- Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE";
- Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92 "Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170";
- Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843";
- comunicato dell'11/04/2022 dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), con il fine di prevenire i fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Atteso che a seguito degli aggiornamenti normativi si rende opportuno procedere ad aggiornare il piano triennale 2016/2018 che sarà vigente fino al successivo aggiornamento e/o fino a sopravvenute modifiche normative con richiamo in particolare delle indicazioni del citato comunicato UIF per le procedure connesse al Covid-19 e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Preso atto che nella procedura comunale individuata i singoli dirigenti sono responsabili quali Operatori che devono trasmettere le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle Operazioni sospette al Soggetto Gestore delle competenze, come sopra nominato;

Dato atto che il presente provvedimento non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, non richiede il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e viene acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI:

- gli Atti succitati;
- Visto l'O.A.EE.LL.
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Programma sulla Trasparenza;

SI PROPONE

1. di aggiornare la disciplina di prevenzione e contrasto del riciclaggio di cui al Piano Triennale 2016/2018 del Comune di Sciacca, come da allegato documento che fa parte integrante e sostanziale della presente proposta, dando atto che lo stesso sarà vigente fino al successivo aggiornamento e/o fino a sopravvenute modifiche normative;
2. di trasmettere copia dell'adottanda deliberazione a tutti i Dirigenti ed all'Organismo Indipendente di Valutazione;
3. di trasmettere copia dell'adottanda deliberazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, per la pubblicazione ex L.R. 11/2015 per come modificata ai sensi dell'art. 23 del D. lgs 33/2013 , ed al Responsabile incaricato per la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Disposizioni generali" e "altri contenuti - corruzione";
4. di dare ampia pubblicità al Piano approvato, attraverso avviso sul sito istituzionale dell'ente, in considerazione dei profili di rilevanza economica e sociale particolarmente elevati;
5. di dichiarare l'immediata esecutività dell'adottanda deliberazione stante la necessità di rendere immediatamente operativi gli aggiornamenti del Piano.

I sottoscritti attestano, ai sensi del Punto 8.3 del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024 approvato con la deliberazione di G.M. n.79 del 27/04/2022, l'assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della legge 241/1990, introdotto dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012.

Sciacca, li 3/10/2022

Il Segretario Generale/RPCT
Dott.ssa Alessandra Melania La Spina

Il Sindaco
Dott. Fabio Termine

Fabio Termine

Il Dirigente II Settore
Dott. Filippo Carlino

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 3/10/2022 avente come oggetto:
"AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL
RICICLAGGIO"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

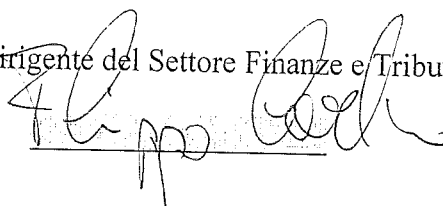
Il Sottoscritto Dirigente Settore 2°

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53 della legge 08 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1 lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazione e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000, nonché in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere:

Li, 3/10/2022

FAVOREVOLE

Il Dirigente del Settore Finanze e Tributi



LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta di deliberazione n. del ad oggetto:

"AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL
RICICLAGGIO"

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Considerato, altresì, che sulla suddetta proposta è stato reso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di aggiornare la disciplina di prevenzione e contrasto del riciclaggio di cui al Piano Triennale 2016/2018 del Comune di Sciacca, come da allegato documento che fa parte integrante e sostanziale della presente proposta, dando atto che lo stesso sarà vigente fino al successivo aggiornamento e/o fino a sopravvenute modifiche normative;
2. di trasmettere copia dell'adottanda deliberazione a tutti i Dirigenti ed all'Organismo Indipendente di Valutazione;
3. di trasmettere copia dell'adottanda deliberazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, per la pubblicazione ex L.R. 11/2015 pr come modificata ai sensi dell'art. 23 del D. lgs 33/2013, ed al Responsabile incaricato per la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" Sezione "Provvedimenti" e su "altri contenuti - corruzione";
4. di dare ampia pubblicità al Piano approvato, attraverso avviso sul sito istituzionale dell'ente, in considerazione dei profili di rilevanza economica e sociale particolarmente elevati;

LA GIUNTA

Con ulteriore votazione unanime e favorevole resa in forma palese,

DELIBERA

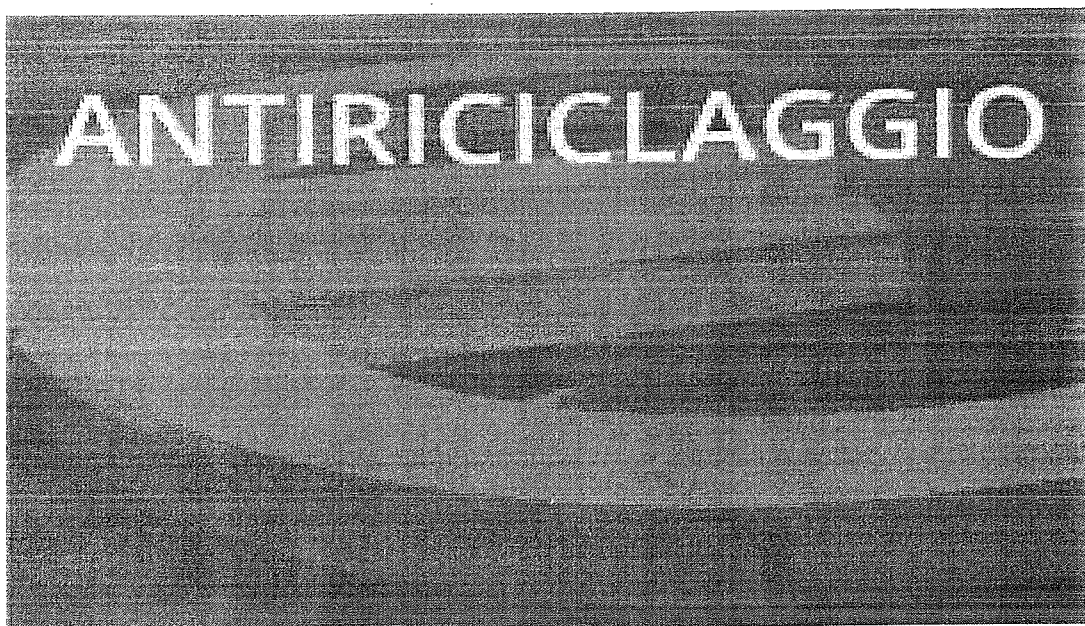
di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 - comma 2° della legge regionale n° 44/91, per i motivi di cui in proposta.



COMUNE DI SCIACCA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DI PREVENZIONE
E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO**



APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.

PREMESSA

L'emanazione del Decreto Ministeriale del 25 settembre 2015, concernente la "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione", non consente a tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi, di indugiare ancora sugli obblighi in materia di riciclaggio.

Tali obblighi sono stati già previsti dal Decreto Legislativo 231/2007 ma è con il nuovo decreto ministeriale citato che diventano cogenti.

Il Decreto Legislativo, infatti, nella sua non semplice formulazione non consente di individuare quando un'operazione possa definirsi "sospetta" e quindi vada obbligatoriamente segnalata.

Per consentire ai soggetti interessati di effettuare correttamente le segnalazioni di attività sospette, il provvedimento legislativo rimanda a degli "indicatori di anomalia" che devono essere stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Tali indici sono stati finalmente elaborati con il Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 7 ottobre. Il Decreto verrà aggiornato periodicamente al fine di integrare gli indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette.

Al ricorrere, pertanto, degli indici indicati nell'allegato al Decreto Ministeriale, l'operazione è sospetta e va segnalata e vanno applicate sanzioni in caso di inadempienza.

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. Interno 25 settembre 2015, inoltre, tutti gli enti locali sono tenuti ad adottare misure interne per adeguarsi agli obblighi antiriciclaggio, precisandosi a riguardo che non è prevista l'adozione di una forma specifica. Gli enti locali sono liberi di scegliere lo strumento più consono alla propria organizzazione.

*Il presente documento si intende quale **Aggiornamento della disciplina di prevenzione e contrasto del riciclaggio del Comune di Siacca** e sarà vigente fino al successivo aggiornamento e/o fino a sopravvenute modifiche normative.*

PARTE GENERALE

Introduzione

Con il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si disciplinano le Azioni finalizzate alla Prevenzione alla Repressione del Riciclaggio di denaro, di beni o di altre utilità.

Si tratta di una Normativa emanata in ossequio alle Direttive dell'Unione Europea n. 2005/60/CE e n. 2006/70/CE, con un obiettivo specifico: il contrasto al terrorismo che, in proventi illeciti, trova la miglior forma di finanziamento.

Il Riciclaggio di beni, e/o di altre utilità, significa, sostanzialmente, compiere una o più azioni di quello che è comunemente detto *lavaggio di denaro*, una o più azioni di *money laundering*, attraverso l'investimento di capitali, ottenuti in maniera illecita, in attività del tutto lecite.

Di conseguenza, l'oggetto di questa fattispecie che, come s'intende, è essenzialmente un reato, previsto dall'art. 648-bis del Codice Penale, è la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo compiendo una o più azioni criminali: alla base vi è un meccanismo speciale che s'innescia ostacolando l'identificazione della provenienza delittuosa, ed è costituito da beni che sono frutto di reato e/o di diversi reati, i cui proventi vengono, appunto, *lavati* e poi daccapo introdotti nel sistema economico-finanziario legale.

Antiriciclaggio

Prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità, allora, significa operare il Sistema di azioni di antiriciclaggio attraverso una serie di adempimenti mirati all'obiettivo specifico di tutelare il sistema economico e finanziario nella sua stabilità e nella sua integrità.

Attori dell'insieme delle azioni di cui innanzi sono i così detti *Soggetti obbligati*, ovvero:

- Banche;
- Istituzioni finanziarie;
- Assicurazioni;
- Professionisti;
- Pubbliche Amministrazioni.

La diversificazione degli Attori, e l'organica lettura delle Normative, sia in ambito penale, che in ambito amministrativo, enunciano l'importanza delle generali azioni di contrasto al riciclaggio, azioni che appaiono assai ampie non applicandosi solo a chi ha commesso il reato presupposto, che è quel reato da cui derivano i beni che si vogliono riqualificare, ma che includono e considerano la partecipazione attiva anche di altri soggetti. In tale contesto viene anche considerato l'autoriciclaggio che, come si intende, è l'azione illecita posta in essere dallo stesso soggetto autore del reato presupposto; inoltre, il riciclaggio di beni e capitali illeciti è causa di importanti degenerazioni dell'economia legale che producono alterazioni e deviazioni del sistema economico-finanziario, incidendo sulle micro e sulle macroeconomie.

In ragione del fatto che le Pubbliche Amministrazioni sono parte attrice in materia di antiriciclaggio, e in ragione del fatto che emerge oggettivamente il rapporto tra riciclaggio e anticorruzione, conseguente al fatto che quest'ultima rappresenta un sistema complesso che mira a tutelare la Pubblica Amministrazione da ogni forma di comportamento, sia costituente illecito penale che illecito comportamentale, appaiono davvero rilevanti e pertinenti alcune Raccomandazioni in tema di antiriciclaggio finalizzate all'inclusione dei reati di natura fiscale tra quelli presupposti di riciclaggio. Il mancato pagamento di tributi, ad esempio, può essere soluzione di una base economica illecita e necessaria per sostenere l'impatto della corruzione, con il danno conseguente, a volte irreparabile, della totale preclusione delle condizioni idonee di sviluppo.

Tra i reati maggiormente incidenti in tema di Antiriciclaggio, e coinvolgente le Pubbliche Amministrazioni, sia centrali, che locali, si contraddistingue l'evasione fiscale, in intimo rapporto con il Riciclaggio, che si snoda sulla linea degli espedienti criminali impiegati e volti ad occultare redditi al fisco dissimulandone l'illiceità dell'origine: ecco perché si è resa necessaria la tracciabilità delle transazioni, magari con quella che è divenuta, ormai, l'oggettiva eccezione delle carte prepagate anonime e ricaricabili.

Attuazione del Riciclaggio

Il riciclaggio prende forma attraverso alcune fasi operative peculiari che possiamo così riassumere:

- *placement stage* (collocamento dei capitali), che avviene con l'inserimento di capitali illeciti all'interno dei mercati attraverso la collaborazione di soggetti terzi e con azioni di trasformazione economico-finanziaria-monetaria;
- *layering stage* (dissimulazione o stratificazione dei capitali), che avviene attraverso la raccolta di disponibilità economiche conseguenti ad operazioni destinate all'occultamento e/o alla dissimulazione della provenienza illecita dei capitali;
- *integration stage* (rientro dei capitali), che avviene dopo che il denaro è stato riciclato e successivamente lo stesso viene ulteriormente frazionato, e quindi impossibile da ricondurre all'origine illecita perché ricollocato sul mercato dopo un'azione di pulizia, per poi ritornare nella trasparente disponibilità del soggetto criminale.

Elenco delle Norme sull'Antiriciclaggio

- Art. 648 bis del Codice Penale: *Riciclaggio*;
- Art. 648 ter del Codice Penale: *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*;
- Legge 19 marzo 1990, n. 55, *Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*;
- Decreto Legge 3 maggio 1991, n. 143, *Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio*;
- Legge 9 agosto 1993, n. 328, *Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato*, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, che ha ampliato il numero dei reati presupposti a cui si applica il reato di riciclaggio (e ricettazione) a tutti i delitti non colposi;
- Direttiva (prima) n. 91/308/CE, recepita in Italia con la Legge n. 197 del 1991, *Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite*;
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*;
- Direttiva (seconda) n. 2001/97/CE, recepita in Italia con la Legge n. 56 del 2004, *Modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite*;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *Codice in materia di protezione dei dati personali*;
- Direttiva (terza) n. 2005/60/CE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 231 del 2007, *Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo*;
- Direttiva n. 2006/70/CE, in relazione alla terza Direttiva antiriciclaggio 2005/60/CE, *Misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata*;
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, *Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*;
- Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, *Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE*;

- Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n. 151, *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione*, entrato in vigore il 4 novembre 2001;
 - Legge 6 novembre 2012, n. 190, *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;
 - Decreto Ministro dell'Interno 17 febbraio 2011, e successive modificazioni, *Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari*;
 - Decreto Ministro dell'Interno 25 settembre 2015, *Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione*.
 - Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE";
 - Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92 "Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170";
 - Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843";
- (comunicato dell'11/04/2022 dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), con il fine di prevenire i fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Le Istituzioni Antiriciclaggio

- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Comitato di Sicurezza Finanziaria, con competenze in materia di politiche di prevenzione del riciclaggio, presieduto dal Direttore Generale del Tesoro, ed al quale partecipano Rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia, della Banca d'Italia, della CO.N.SO.B. (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), dell'I.V.ASS. (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), dell'U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria), della Guardia di Finanza, della D.I.A. (Direzione Investigativa Antimafia), dell'Arma dei Carabinieri, e della D.N.A. (Direzione Nazionale Antimafia);
- Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.), inserita organicamente all'interno della Banca d'Italia, è la Struttura nazionale incaricata di prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, che opera in forma autonoma e indipendente, malgrado la collocazione, avvalendosi di risorse umane e tecniche, di mezzi finanziari e di beni strumentali della Banca d'Italia: l'organizzazione e il funzionamento dell'U.I.F. sono regolamentati dalla stessa Banca d'Italia;
- Guardia di Finanza, Forza di Polizia a competenza speciale di tutela economico-finanziaria dello Stato, che effettua le investigazioni antiriciclaggio mediante: indagini di polizia giudiziaria; approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette finalizzate ad individuare ed intercettare i flussi finanziari di provenienza illecita; controlli sulla movimentazione transfrontaliera di valuta;
- Banca d'Italia, CO.N.SO.B., I.V.ASS., sono tutte Autorità di Vigilanza, ognuna caratterizzata da proprie competenze specifiche.

GLOSSARIO

ARCHIVIO UNICO INFORMATICO (AUI)

Il fondamento normativo è rappresentato dall'art. 1, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 231/2007; si tratta dell'archivio formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi e le modalità previsti nel Decreto medesimo e, conseguentemente, nelle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia.

AUTORITÀ DI VIGILANZA DI SETTORE

In virtù dell'art. 1, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo n. 231/2007, per Autorità di Vigilanza di Settore sono da intendersi quei Soggetti preposti, in base alla normativa generale, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati all'art. 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), in altri termini:

- le Società di Gestione accentrata di Strumenti Finanziari;
- le Società di Gestione dei Mercati regolamentati di Strumenti Finanziari e dei Soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
- le Società di Gestione dei Servizi di Liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
- le Società di Gestione dei Sistemi di Compensazione e Garanzia delle operazioni in strumenti finanziari): all'art. 11 (intermediari bancari e finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria); all'art. 13, comma 1, lettera a) (revisori legali e società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico).

COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA (CSF)

In virtù dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 109/2007, il Comitato di Sicurezza Finanziaria è quell'Organismo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sotto la presidenza del Direttore Generale del Tesoro, o di un suo delegato.

La composizione di quest'Organismo prevede dodici membri, nominati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, su designazione rispettivamente del Ministro dell'Interno, del Ministro della Giustizia, del Ministro degli Affari Esteri, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dell'Unità di Informazione Finanziaria.

Gli altri Componenti del Comitato sono i seguenti:

- un Dirigente inquadrato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- un Ufficiale della Guardia di Finanza;
- un Funzionario o Ufficiale della Direzione Investigativa Antimafia;
- un Ufficiale dei Carabinieri;
- un Rappresentante della Direzione Nazionale Antimafia.

In relazione ai compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato è integrato con la presenza di un Rappresentante dell'Agenzia del Demanio; mentre, in relazione ai compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa, è integrato con la presenza di due Rappresentanti rispettivamente indicati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Agenzia della Dogane e dei Monopoli.

Per gli Enti partecipanti al Comitato di Sicurezza Finanziaria è fatto obbligo di comunicare allo stesso Comitato, qualora necessario derogando ad ogni disposizione in materia di segreto

d'ufficio, le informazioni riconducibili alla competenze trattate dal Comitato medesimo; in aggiunta, rilevando la speciale funzione del Comitato, è fatto obbligo all'Autorità Giudiziaria di trasmettere ogni informazione ritenuta utile per contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale.

CONGELAMENTO

In virtù dell'art. 1, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 109/2007, il Congelamento consiste nel divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.

DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA (DIA)

È questo l'Organismo investigativo specializzato, composto da più Forze di Polizia, quindi in dimensione interforze, con competenza a carattere nazionale; la D.I.A. è stata istituita con inquadramento nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell'Interno, con la Legge n. 410/1991; ad essa è demandata l'esclusiva funzione di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività d'investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, in tutte le sue espressioni e connessioni, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative ai delitti di associazione di tipo mafioso o, comunque, ad essa ricollegabili.

FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT (FIU)

È questo l'Organismo Centrale Nazionale al quale è demandato il compito di contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e di accogliere ed analizzare segnalazioni di operazioni sospette e altre informazioni utili al contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e dagli eventuali reati collegati e/o collegabili; inoltre, alla F.I.U. compete, in relazione all'attività di analisi, la comunicazione e la diffusione dei risultati conseguiti.

La F.I.U., in relazione alle scelte operate dalla diverse legislazioni degli Stati aderenti, è giuridicamente qualificata come Autorità amministrativa, con struttura specializzata, costituita all'interno delle Forze di Polizia o incardinata nell'ambito dell'Autorità Giudiziaria.

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

In virtù dell'art. 1 Decreto Legislativo n. 109/2007, per finanziamento del terrorismo è da intendersi qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo; ovvero in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

FIU.NET

Rappresenta l'Infrastruttura di comunicazione decentrata tra le diverse Financial Intelligence Unit (FIU) dell'Unione Europea; attraverso F.I.U.NET si consente lo scambio definito ed organico di informazioni su base multilaterale, garantendo standardizzazione applicativa, immediatezza e sicurezza degli scambi.

GRUPPO DI AZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALE (GAFI)

Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, la cui denominazione inglese del è Financial Action Task Force (FATF), è un Organismo intergovernativo, a definizione limitata nel tempo, istituito in ambito OCSE, ed con l'obiettivo di ideare e promuovere strategie di contrasto del

riciclaggio, a livello nazionale e internazionale: le decisioni assunte dal GAFI vengono approvate, o più propriamente ratificate, in sede OCSE con la forma delle Raccomandazioni.

Al GAFI, in aggiunta, competono la promozione e la diffusione delle misure antiriciclaggio al di fuori dell'ambito dei paesi membri, attraverso un'attività di collaborazione con altri Organismi Internazionali; gli compete, altresì, l'approfondimento delle nuove tendenze e tipologie di riciclaggio.

GRUPPO EGMONT

È questo l'Organismo, relativamente informale, che nel 2010 si ha assunto la veste di Organizzazione Internazionale, avviato nel 1995 da un gruppo di Financial Intelligence Unit, allo scopo di sviluppare la cooperazione internazionale accrescendone i benefici; al momento le FIU che vi aderiscono sono centotrentanove.

Il Segretariato Generale del Gruppo Egmont, in altri termini la sua direzione, ha sede in Canada.

LISTA DEI PAESI EQUIVALENTI

È composta dagli Stati extracomunitari e dai Territori stranieri che impongono obblighi equivalenti, da cui la denominazione, a quelli previsti dalla Direttiva n. 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo, e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.

In virtù del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 febbraio 2013, gli Stati in elenco sono i seguenti: Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Singapore, Stati Uniti d'America, Repubblica del Sudafrica, Svizzera. La lista include, con i medesimi effetti, anche i seguenti territori: Mayotte, Nuova Caledonia, Polinesia francese, Saint-Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba.

MEZZI DI PAGAMENTO

In virtù dell'art. 1, comma 2, lettera i), del Decreto Legislativo n. 231/2007, per mezzi di pagamento sono da intendersi:

- il denaro contante;
- gli assegni bancari;
- gli assegni postali;
- gli assegni circolari e gli altri assegni assimilabili o equiparabili;
- i vaglia postali;
- gli ordini di accreditamento o di pagamento;
- le carte di credito e le altre carte di pagamento;
- le polizze assicurative trasferibili;
- le polizze di pegno;
- qualunque strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

MONEYVAL (SELECT COMMITTEE OF EXPERTS ON THE EVALUATION OF ANTI-MONEY LAUNDERING MEASURES)

È il Sottocomitato dell'European Committee on Crime Problems (CDPC) del Consiglio d'Europa, costituito nel settembre del 1997, che opera come Organo preposto alle politiche antiriciclaggio nell'ambito del Consiglio.

Esso considera le misure adottate dal GAFI, e si rivolge ai Paesi aderenti attraverso specifiche Raccomandazioni in materia; inoltre, valuta le misure antiriciclaggio adottate dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa diversi dai membri del GAFI.

Al Sottocomitato è riconosciuto lo Status di Associate Member del GAFI, in qualità di Gruppo.

regionale.

NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA (NSPV)

È questo l'Organismo, costituito all'interno del Corpo della Guardia di Finanza, che opera direttamente sul fronte della lotta al riciclaggio, sia nella qualità di Organismo Investigativo di Polizia, e sia come Organo Amministrativo di Controllo in materia di intermediazione finanziaria, unitamente alla Banca d'Italia e alla DIA.

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

È l'Agenzia del Dipartimento del Tesoro Statunitense, costituita sotto gli auspici del Sottosegretario del Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria.

L'OFAC regola e applica le sanzioni economiche e commerciali disposte, nello svolgimento della politica estera e della sicurezza nazionale, nei confronti di altri Stati, organizzazioni e individui stranieri.

PAESI DELL'UNIONE

Sono questi i 15 Paesi che erano membri dell'Unione Europea già prima del maggio 2004 (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia) e i 13 paesi nuovi membri entrati a far parte della UE dopo tale data (Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria).

PAESI E TERRITORI NON COOPERATIVI E/O A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Si tratta dei Paesi ed i Territori elencati (cosiddetta Black List) nel Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, e nei Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 e del 23 gennaio 2002, recentemente modificati dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2010.

Sono in elenco questi Paesi: Abu Dhabi, Ajman, Andorra, Anguilla, Antigua, Antille Olandesi (Sint Maarten – parte Olandese – Bonaire, Sint Eustatius, Saba e Curaçao), Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Dubai, Ecuador, Filippine, Fuijajrah, Gibilterra, Gibuti (Ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isole Cook, Isola di Man, Isole Marshall, Isole Turks and Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Vergini Statunitensi, Jersey, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Mauritius, Monaco, Monserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia francese, Ras El Khaimah, Repubblica di San Marino, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa, Sant'Elena, Seychelles, Sharjah, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Tuvalu, Umm Al Qaiwain, Uruguay, Vanuatu.

A questi si aggiungono i paesi che, in base alle valutazioni del GAFI, risultano non allineati alla normativa relativa al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ovvero: Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Argentina, Cambodia, Corea del Nord, Cuba, Ecuador, Ethiopia, Indonesia, Iran, Iraq, Kenya, Kuwait, Kirgizstan, Lao PDR, Mongolia, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Pakistan, Papua Nuova Guinea, Sudan, Siria, Tajikistan, Tanzania, Turchia, Uganda, Yemen, Zimbabwe.

RICICLAGGIO

L'art. 648-bis del Codice Penale punisce per il reato di riciclaggio chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'art 648-ter del Codice Penale punisce per il reato di impiego chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

In ragione dell'art. 2, comma 1, Decreto Legislativo n. 231/2007 costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente, le seguenti azioni:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione

TITOLARE EFFETTIVO

In virtù dell'art. 1, comma 2, lettera u), Decreto Legislativo n. 231/2007, il Titolare effettivo è la Persona fisica per conto della quale un'operazione o un'attività vengono eseguite, ovvero, nel caso di Persona Giuridica, la Persona o le Persone fisiche che sono qualificate all'esercizio di un'azione di controllo della Persona Giuridica, o che comunque ne siano beneficiari.

PARTE NORMATIVA

Art. 1

Norme di Riferimento

Il presente Piano si fonda sulle seguenti Norme:

- Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, in tema di *Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE*;
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in tema di *Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare: l'art. 10, comma 2, lettera g), che prevede fra i destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette gli uffici della pubblica amministrazione; l'art. 41, comma 2, lettera c), che, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, dispone che, su proposta dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, sono emanati e periodicamente aggiornati, con decreto del Ministro dell'Interno, indicatori di anomalia per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, lettere e) e g), e nell'art. 14 dello stesso decreto; l'art. 41, comma 3, che dispone che gli indicatori di anomalia, elaborati ai sensi del comma 2, sono sottoposti, prima della loro emanazione, al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento; l'art. 66, comma 4, che stabilisce che la definizione di pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera r), è modificata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione*;
- Decreto del Ministro dell'Interno del 17 febbraio 2011, e successive modificazioni, recante *Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari*;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;
- Decreto del Ministro dell'Interno 25 settembre 2015, recante *Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento*

del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.

- Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE"
- (Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92 "Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170")
Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843"

(comunicato dell'11/04/2022 dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), con il fine di prevenire i fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Piano, sono da intendersi per:

- a) *Codice degli Appalti*, il Decreto Legislativo 2 aprile 2006, n. 163, e sue modifiche ed integrazioni per come sostituito dal D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b) *Decreto Antiriciclaggio*, il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e sue modifiche e integrazioni;
- c) *Finanziamento del Terrorismo*, in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti;
- d) *Paesi o Territori a rischio*, i Paesi o i Territori non annoverati in quelli a Regime Antiriciclaggio Equivalente, di cui al relativo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, in ogni caso, quelli indicati da Organismi Internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale;
- e) *Persone Politicamente Esposte*, in conformità con l'art. 1, comma 2, lettera o), del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le Persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali Persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del Decreto Antiriciclaggio;
- f) *Riciclaggio*, in conformità con l'art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono Riciclaggio:
 - la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - la partecipazione ad uno degli atti di cui agli alinea precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione;

Art. 5

Indicatori di Anomalia connessi con l'Identità o con il comportamento del Soggetto cui è riferita l'Operazione

A titolo di Indicatori di Anomalia connessi con l'Identità o con il comportamento del Soggetto cui è riferita l'Operazione rilevano i seguenti:

- il Soggetto cui è riferita l'operazione, che ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi o Territori a rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede, ovvero effettua, operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni;
- il Soggetto che richiede l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo;
- il Soggetto che richiede l'operazione risiede in una Zona o in un Territorio notoriamente considerati a rischio in ragione, tra l'altro, dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi o Territori a rischio;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi o Territori a rischio, ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi o Territori;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difforni da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di, ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo;
- il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero

notoriamente contigui a questi;

- il Soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome;
- il Soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

Art. 6

Indicatori di Anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni

A titolo di Indicatori di Anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni rilevano i seguenti:

- Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni;
- Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo;
- Operazioni che comportano l'impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari);
- Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio, tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero

manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro;

- Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi;
- Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate;
- Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato;
- Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze;
- Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo;
- Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate;
- Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione;
- Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione;
- Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato;
- Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie;
- Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni;
- Richiesta di operazione a un ufficio della Pubblica Amministrazione dislocato in località del tutto estranea all'area d'interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva;
- Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione;
- Richiesta di esecuzione dell'operazione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche;
- Operazioni di acquisto o di vendita concernenti beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima;
- Operazioni ripetute, d'importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo");
- Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi;
- Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione;
- Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

Art. 7

Indicatori specifici per Settore di Attività

A titolo di Indicatori di Anomalia connessi con specifici Settori di Attività sono da considerare:

- A - Settore Controlli Fiscali;
- B- il Settore Appalti;
- C - Settore Finanziamenti Pubblici;

Per punti B) e C) AGGIORNAMENTO giusta comunicato UIF dell'11/04/2022 avente a oggetto "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR" che si intende parte integrante del presente documento ed a cui si rinvia

- D - il Settore Immobili e Commercio.

A - Settore Controlli Fiscali

Destinato a:

- Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti;
- Emissione o pagamenti di fatture per operazioni che appaiono inesistenti, o d'importo sproporzionato rispetto al prezzo corrente di mercato del bene o servizio acquistato, specie se a favore di società fittizie;
- Operazioni commerciali, specie se compiute da/verso Paesi extra-UE, effettuate per importi notevolmente inferiori al valore reale dei beni o servizi oggetto delle stesse;
- Omessa dichiarazione del trasferimento di ingenti somme di denaro contante da parte di soggetti che risultano collegati a imprese, specie se in perdita o inattive, caratterizzate da elementi comuni quali la denominazione, la sede o la domiciliazione fiscale, ovvero aventi i medesimi soggetti quali legali rappresentanti o depositari delle scritture contabili;
- Esecuzione di pagamenti infragruppo, specie se connessi con la prestazione di attività di consulenza, studio o progettazione, non supportate da idonea documentazione giustificativa;
- Ricezione frequente di rilevanti disponibilità finanziarie da parte di numerose o ricorrenti controparti estere, senza una plausibile giustificazione;
- Operazioni con controparti estere ubicate in Paesi caratterizzati da regime fiscale privilegiato, in assenza di plausibili giustificazioni;
- Richiesta di ricorrere, specie se per importi rilevanti, al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera o all'oro;
- Versamento di un consistente acconto in contanti e regolamento della restante parte avvalendosi di un intermediario situato in Paesi o territori a rischio;
- Operazioni inusuali tese a conseguire indebiti vantaggi fiscali, specie se compiute in relazione a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture inerenti ad attività di pulizia e manutenzione, attività di consulenza e pubblicitarie, inerenti al settore edile, del trasporto pubblico, dei beni culturali, allo scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche, all'attività di commercio di beni a contenuto tecnologico o di società/associazioni sportive.

B - Settore Appalti

Destinato a:

- Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali), con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione;

- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale dell'operatore e alla località di svolgimento della prestazione;
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato;
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici;
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei requisiti facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza dello stesso da parte del concorrente;
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione;
- Presentazione di offerta che presenta un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata;
- Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione;
- Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara;
- Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata;
- Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica;
- Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale;
- Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società;
- Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge;
- Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto;
- Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto, di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore;
- Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria;
- Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o

difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione;

- Esecuzione della prestazione, oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti, oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

AGGIORNAMENTO giusta comunicato UIF dell'11/04/2022 avente a oggetto **"Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR"** che si intende parte integrante del presente documento ed a cui si rinvia

-

C - Settore Finanziamenti Pubblici

Destinato a:

- Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione;
- Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie;
- Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato;
- Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda;
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato);
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune;
- Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni;
- Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici;
- Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche, che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti;
- Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

AGGIORNAMENTO giusta comunicato UIF dell'11/04/2022 avente a oggetto **"Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR"** che si intende parte integrante del presente documento ed a cui si rinvia

D - Settore Immobili e Commercio

Destinato a:

- Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione;
- Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale;
- Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia

- riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto;
- Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento;
- Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo;
- Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività;
- Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione;
- Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione;
- Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti;
- Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività;
- Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.

Art. 8

Obbligo di Segnalazione

È fatto obbligo agli Operatori di trasmissione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di apposita segnalazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del Decreto Antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007), quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate Operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo: è necessario, a tal fine, che il sospetto si fondi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei Segnalanti, elementi acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, anche alla luce degli Indicatori di Anomalia emanati ai sensi dell'art. 41 del Decreto Antiriciclaggio e degli schemi di comportamento anomalo di cui all'art. 6, comma 7, lettera b) del medesimo Decreto.

È fatto obbligo agli Operatori, inoltre, di segnalare le Operazioni sospette a prescindere dal relativo importo, segnalando, peraltro, all'UIF anche le Operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le Operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

Per la presupposta valutazione delle Operazioni devono essere tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e a un uso elevato di contante, nonché i settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti, sanità, produzione di energie rinnovabili, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L'Obbligo di Segnalazione di Operazione sospetta rappresenta un atto giuridico differente dalla Denuncia di fatti penalmente rilevanti prodotta alla Procura della Repubblica, e va effettuata indipendentemente dall'eventuale Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Non è fatto obbligo agli Operatori di segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore, contenute nell'art. 49 del Decreto Antiriciclaggio, in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo: le suddette violazioni vanno comunicate, in via esclusiva, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 9

Obblighi in materia di Contrasto al Finanziamento del Terrorismo

Il sospetto di Operazioni riconducibili al Finanziamento del Terrorismo si desume anche dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito della UIF.

Non è sufficiente, ai fini della segnalazione, la mera omonimia, qualora il segnalante possa escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi indicati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette è distinto da quello di congelamento di fondi e risorse economiche di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 109 del 2007.

Gli operatori sono consapevoli che i fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.

È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.

Gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui al comma 3 sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 109 del 2007.

Art. 10

Procedura Interna e Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio

La Procedura Interna Comunale è definita in base alla propria autonomia organizzativa, costituzionalmente riconosciuta, secondo parametri di valutazione idonei a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione all'UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti.

La Procedura Interna Comunale specifica le modalità con le quali gli Operatori trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle Operazioni sospette al Soggetto Gestore delle competenze, denominato *Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio*.

La Procedura Interna Comunale prevede che il *Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio*, individuato sin d'ora nel Dirigente responsabile dei servizi finanziari, la cui nomina è formalizzata con Decreto Sindacale, a prescindere dall'adozione del presente Piano, sia il Soggetto incaricato a valutare le Segnalazioni Antiriciclaggio che gli Uffici Comunali, a mezzo dei propri Operatori, con semplice comunicazione, trasmettono, qualora riscontrino, nello svolgimento dell'attività di competenza, estremi rilevanti la Disciplina Antiriciclaggio.

Il *Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio*, effettuate le proprie valutazioni, tenuto conto delle motivazioni indicate nella segnalazione, trasmette le Segnalazioni all'UIF qualora le ritenga pertinenti con le previsioni del presente Piano, e comunica la trasmissione al Segnalante ed al Responsabile prevenzione della corruzione; nel caso in cui non ritenga le Segnalazioni in contrasto con le Disposizioni Antiriciclaggio comunica al Segnalante il *non luogo a segnalare*.

Allo scopo di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, l'UIF considera quale proprio Interlocutore, per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le Operazioni sospette segnalate, il *Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio*, nonché la relativa Struttura Organizzativa indicata in sede di adesione al Sistema di Segnalazione on-line.

La Procedura Interna assicura la pronta ricostruibilità, a posteriori, delle motivazioni delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle Autorità competenti, consentono la definizione delle rispettive responsabilità tra gli Addetti agli uffici che rilevano l'Operatività potenzialmente sospetta e il *Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio*; pertanto, il Personale della Struttura Organizzativa provvederà a registrare puntualmente, in ordine cronologico, comunicazioni e segnalazioni, e le relative trasmissioni.

Nella valutazione degli elementi soggettivi, i Segnalanti tengono conto delle informazioni sul soggetto cui è riferita l'Operazione, acquisite nell'ambito dell'attività svolta, e in particolare di quelle inerenti a Persone politicamente esposte, soggetti inquisiti o censiti nelle liste pubbliche di terrorismo.

Il trattamento delle informazioni da parte degli Operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di Protezione dei Dati personali.

Art. 11

Contenuti e Modalità di Segnalazione

La Segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto indicati con Provvedimento del 4 maggio 2011, emanato dall'UIF, ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera e-bis) del Decreto Antiriciclaggio, e nel particolare, elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi.

La Segnalazione è trasmessa senza ritardo all'UIF in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al Sistema di Segnalazione on-line.

Art. 12

Formazione

Gli Operatori, autonomamente o congiuntamente adottano misure di adeguata formazione del Personale, ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto.

I programmi di formazione devono essere a cadenza annuale, ed avere carattere di continuità e sistematicità, e comunque considerare i tempi delle modifiche normative; essi sono finalizzati a consentire di riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di riscontro.

Art. 13

Sanzioni

In caso di omesso adempimento agli obblighi indicati nella parte normativa del piano, il Comune applica le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2007 ovvero:

- in caso di omesse segnalazioni disposte dall'art. 8 del Piano, si applica la multa da 100 a 1.000 euro a

seconda della gravità dell'inadempimento;

- salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.

Le omesse segnalazioni inoltre in applicazione dei principi generali vengono valutate ai fini della performance ed ai fini di responsabilità disciplinari.

Art. 14

Disposizioni finali

Il presente Piano, approvato con Delibera di Giunta, esplica immediatamente i propri effetti e deve essere applicato nell'Ente.

Ai fini del rispetto delle Norme sulla Trasparenza verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente sul portale "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Disposizioni generali" e "altri contenuti – corruzione"

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 03/10/2022 avente come oggetto:
"AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL
RICICLAGGIO"

Il presente verbale viene sottoscritto come segue

Il Presidente

F. M. Termini

L'Assessore anziano

[Signature]

Il Segretario Generale

[Signature]

Certificato di pubblicazione

Affissa all'Albo pretorio on-line il 20/10/2022

Il Messo Comunale _____

Defissa dall'Albo pretorio on-line il ____/____/____

Il Messo Comunale _____

Si certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo pretorio on-line Reg. Pubbl. n° _____ dal ____/____/____ al ____/____/____ per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

Il ____/____/____

Il Segretario Generale

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____/____/____, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 44/91.

☒ La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.

Il 18/10/2022

Il Segretario Generale

[Signature]